

REGOLAMENTO GENERALE FLORVIVA 2010

1) DENOMINAZIONE-CLASSIFICAZIONE

L'Assoflora organizza annualmente il Florviva regolato dalle norme che seguono.

2) ESPOSITORI

Possono partecipare al Florviva:

- i produttori italiani ed esteri
- i rappresentanti o concessionari o agenti italiani ed esteri di ditte produttrici nazionali ed estere, sempre che queste non siano già presenti in forma diretta;
- Fornitori di servizi, prodotti, macchinari ed attrezzature per florovivaismo, Enti, Consorzi, Associazioni ed istituzioni in genere, le cui attività sono comunque connesse agli scopi della manifestazione.

3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED OGGETTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- a) I richiedenti, per essere ammessi, devono presentare domanda di partecipazione, senza formulare riserve di sorta, sull'apposito modulo che deve essere firmato dal titolare della ditta o dal legale rappresentante o da persona a ciò delegata.
- b) La domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati deve essere presentata entro il 31.07.2010.
- c) Con la firma e la presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente si impegna a:
- versare una somma a titolo di acconto così come previsto dalla domanda di partecipazione
 - accettare incondizionatamente e riconoscere vigenti per sé, per i propri delegati e per il personale dipendente, tutte le norme del presente regolamento e quelle complementari successivamente emanate dall'Assoflora;
 - riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Vasto in caso di controversie di qualsiasi natura;
 - la domanda di partecipazione dal momento della presentazione all'Assoflora diviene irrevocabile.

4) ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'accettazione della domanda di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile dell'Assoflora che, in caso affermativo, darà al richiedente tempestiva comunicazione a mezzo del "Certificato di ammissione", documento che sancisce l'iscrizione ed autorizza il richiedente stesso a considerarsi espositore.

5) RIGETTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Qualora non venga accettata la domanda, ne sarà data comunicazione scritta al richiedente, senza obbligo per l'Assoflora di renderne noti i motivi.

Il rigetto della domanda non potrà dar luogo al pagamento di alcuna indennità per risarcimento di danni, al di fuori del rimborso della somma già versata all'Assoflora a titolo di acconto.

6) PAGAMENTI

- a) Per la partecipazione alla manifestazione e per la concessione delle aree richieste devono essere corrisposte:
- una quota di partecipazione da calcolarsi in relazione alla superficie richiesta come da tariffario e da indicazioni riportate sui moduli planimetrici della Fiera, con arrotondamenti al mq. superiore;
 - una quota per le prestazioni e forniture obbligatorie in forma standardizzata da parte dell'Assoflora.
- All'atto della firma della domanda di partecipazione dovrà essere versato un acconto così come previsto dalla domanda di partecipazione. Il residuo dell'importo dovuto per la partecipazione dovrà essere versato entro il 03.09.2010.
- b) All'espositore non in regola con i pagamenti l'Assoflora non rilascerà il "buono entrata" previsto.
- c) Gli importi versati dai richiedenti, di cui non è stata accettata la domanda di partecipazione, saranno restituiti, senza interessi, dopo la chiusura della Manifestazione.

7) RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE - ABBANDONO AREE

- a) La rinuncia alla partecipazione non esime dall'obbligo del pagamento degli importi dovuti.
- b) Qualora motivi di legittima comprovata impossibilità non consentissero all'espositore di partecipare alla manifestazione, lo stesso potrà richiedere lo scioglimento dell'impegno mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al legale rappresentante dell'Assoflora entro e non oltre il ventesimo giorno dall'apertura della manifestazione, in tal caso la somma versata a titolo di acconto, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, sarà trattenuta dall'Assoflora a titolo di indennizzo.
- c) In caso di mancata comunicazione scritta della rinuncia, oppure qualora la rinuncia venga comunicata a meno di 20 giorni dall'apertura della manifestazione, l'Assoflora applicherà una penale non inferiore al doppio degli importi dovuti per la partecipazione e pretenderà il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- d) Solo in caso di provata forza maggiore, da comunicarsi e

documentarsi all'Assoflora tempestivamente e, comunque, prima dell'apertura della manifestazione, l'Assoflora si riserva la facoltà di accettare la rinuncia, con pagamento, a favore dell'Assoflora, del 50% degli importi dovuti per la partecipazione.

- e) L'Assoflora considera abbandonate le aree:
- non occupate con i prodotti destinati all'esposizione, almeno 12 ore prima dell'ora fissata per l'inaugurazione, anche se le aree figurano già allestite e munite di insegna;
 - lasciate senza sorveglianza o in condizioni di palese incuria, nel corso della manifestazione.
- f) In caso di morosità, rinuncia o abbandono l'Assoflora, fermo restando il diritto di esigere il pagamento globale dovuto in base alla domanda di partecipazione, delle penalità di cui ai primi tre punti dell'articolo in esame, si riserva la facoltà di cedere a terzi le aree, senza essere tenuta al rimborso o indennizzo alcuno.

8) GRUPPI MERCEOLOGICI - ASSEGNAZIONE AREE - BUONO D' ENTRATA

- a) Gli espositori sono raggruppati per Gruppo merceologico, a criterio insindacabile dall'Assoflora, tenuto tuttavia presente il genere di prodotti indicato e il tipo di aree richiesto nella domanda di partecipazione.
- b) Le aree sono assegnate per la superficie e la posizione risultanti, con le relative dimensioni e caratteristiche dalla planimetria predisposta dall'Assoflora che viene assegnata al partecipante con il "buono d' entrata". Rispetto alle misure indicate su tali moduli potranno esservi tolleranze fino a 15 cm., per lato.
- c) Le aree vengono messe a disposizione degli espositori prima della data di apertura della manifestazione, nei termini che verranno loro tempestivamente comunicati. Per prenderne possesso gli espositori devono essere muniti del "buono di entrata" predetto.
- d) L'Assoflora si riserva la facoltà di variare o sopprimere determinati gruppi merceologici, di cambiare o ridurre in qualsiasi momento, e quindi anche dopo l'invio del "certificato di ammissione" o del rilascio del "buono di entrata", come pure nel corso della manifestazione, le aree già concesse, apportando alle stesse qualsiasi modifica che si rendesse necessaria, nonché di assegnarle in altro padiglione, senza che ciò comporti il diritto per gli espositori alla rinuncia o al risarcimento di qualsiasi natura.
- e) In caso di variazione dell'ubicazione o di riduzione delle aree, decisa dall'Assoflora sarà soltanto provveduto all'eventuale conguaglio dell'importo dovuto, con arrotondamento al metro superiore.

9) ESPOSIZIONE CAMPIONI - ALLESTIMENTO AREE - PULIZIA

- a) L'espositore è tenuto ad esporre, per tutta la durata della rassegna, i soli prodotti precisati nel "certificato di ammissione". L'allestimento delle aree e l'esposizione dei campioni devono essere completati dodici ore prima dell'apertura, salvo espressa autorizzazione dell'Assoflora. Entro lo stesso termine è pure fatto obbligo di sgomberare le aree dagli imballi e da tutti gli altri materiali non destinati all'esposizione, trasportandoli fuori dal quartiere fieristico.
- b) L'altezza massima degli allestimenti e delle insegne non può superare i m.3 dal suolo, salvo espressa autorizzazione dell'Assoflora. Con propria disposizione l'Assoflora potrà altresì ridurre tale altezza massima in determinate aree espositive.
- c) Gli espositori devono, in ogni caso, sistemare i lati esterni delle loro aree in modo da non nuocere all'estetica delle aree vicine e non recare danno agli altri espositori.
- d) Gli allestimenti e le insegne non in regola con le norme su esposte, devono essere rimossi, per ordine dell'Assoflora, a cura e spese del partecipante. Qualora questi non provvedesse entro il termine e nei modi fissati, l'Assoflora si riserva di procedere in forma diretta, addossando la relativa spesa ed ogni responsabilità al partecipante.
- e) L'Assoflora si riserva la facoltà di controllare la presentazione dei campioni, gli allestimenti, l'esposizione delle insegne ed in generale tutti i lavori eseguiti dall'espositore e di fare apporre le necessarie modifiche.
- f) L'Assoflora provvede alla pulizia quotidiana dei viali e dei corridoi. La pulizia delle aree assegnate agli espositori è a loro carico.

10) IGIENE - SICUREZZA (D. Lgs. 626/94) - ANTINCENDIO

- a) Gli espositori sono tassativamente tenuti all'osservanza delle normative sulla igiene e sicurezza sul luogo di lavoro ed all'osservanza della normativa antincendio e delle ulteriori disposizioni in materia che potranno essere emanate dall'Assoflora anche separatamente dal presente regolamento.
- b) Ai sensi del Decreto Legislativo n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro delle ditte espositrici o fornitrici di servizi si impegna:
- a fornire le opportune istruzioni in merito ai rischi presenti, ai propri dipendenti e a quelli delle aziende chiamate ad intervenire nel proprio stand, quali ad esempio le aziende alle-

stitrici;

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che eventualmente chiamerà a far operare all'interno del proprio stand;
- a coordinare, in particolare in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici all'interno del proprio stand, gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese con riferimento alle lavorazioni da parte di espositori limitrofi;
- c) L'espositore esonera l'Assoflora da ogni responsabilità derivante da qualsiasi danno causato al personale che collabora con l'espositore stesso o ai visitatori per l'effetto dell'inosservanza delle norme contenute nel decreto di cui sopra.
- d) Tutti i materiali occorrenti per l'allestimento degli spazi espositivi devono essere incombustibili, ignifughi all'origine, ignifugati secondo le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero degli interni 6.7.1983 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 23.07.1983 nonché secondo le prescrizioni del D.M. 26.06.1984 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.234 del 25.08.1984, D.M. 10 marzo 1998.
- e) Ai fini della prevenzione degli incendi è vietato:
 - eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura, nonché utilizzare fiamme libere;
 - l'uso di materiali plastici (pannelli, lastre, espansi) che non siano di classe 1;
 - l'uso di tessuti in fibra sintetica non ignifugabile, vernici, pitture, collanti, ecc...non compresi nella classe 1
- f) Sul materiale combustibile si rende obbligatorio procedere con specifici trattamenti ignifughi ed inoltre, effettuare trattamenti ignifughi all'interno dei padiglioni.
- g) L'espositore è obbligato a conservare nell'area espositiva tutta la documentazione in originale, comprovante le caratteristiche del materiale utilizzato per l'allestimento dell'area suddetta e il certificato di ignifugazione attestante l'avvenuto intervento di ignifugazione.
- h) Si rappresenta che ogni area fieristica è munita di estintore quali dispositivi di protezione antincendio (D.M.10 marzo 1998).

11) DMETI

Agli espositori è vietato:

- cedere, scambiare (anche a titolo gratuito) le aree avute in assegnazione;
- occupare una superficie maggiore di quella assegnata e/o superare in altezza le misure stabilite dall'Assoflora;
- immagazzinare imballi o altro materiale non destinato all'esposizione nelle aree assegnate, nelle adiacenze di esse e comunque all'interno del quartiere fieristico;
- esporre cartelli o insegne al di fuori delle aree assegnate oppure in luogo o posizione diversi da quelli stabiliti dall'Assoflora;
- fotografare, filmare, disegnare o, comunque riprodurre i prodotti e le merci esposte nonché le aree che li ospitano, senza l'autorizzazione scritta degli espositori interessati e dell'Assoflora;
- effettuare qualsiasi prova e qualsiasi forma di pubblicità al di fuori delle proprie aree;
- usare richiami ad alta voce o altre forme di pubblicità che per la loro sostanza ed esterofonia possano andare contro leggi o regolamenti, ovvero costituire termine di diretto raffronto con altri espositori o possano, comunque, recare ad essi disturbo o danno, nonché la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi; la propaganda e i giudizi che possano suonare come critica o offesa a istituzioni politiche e sociali del nostro o di altri Paesi;
- detenere od utilizzare bombole, o altri recipienti a gas di qualsiasi tipo, ovvero riempire o conservare riempiti di carburanti o combustibili i serbatoi o le caldaie o altri recipienti per il funzionamento delle macchine, salvo particolare autorizzazione dell'Assoflora;
- mettere in azione le macchine esposte senza l'autorizzazione scritta dell'Assoflora;
- effettuare prove, dimostrazioni, operazioni che possano compromettere la sicurezza di persone o cose, ovvero siano suscettibili di disturbare, irritare, arrecare danno, pericolo, o comunque a giudizio delle Autorità preposte alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, vengano considerate pericolose;
- accendere fuochi, introdurre materie esplosive prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia;
- coprire o mascherare gli oggetti esposti, durante le ore fissate per la visita del pubblico;
- lasciare incustodite o in stato di abbandono le aree;
- permanere nei padiglioni o nel quartiere fieristico durante le ore di chiusura;
- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno del quartiere fieristico;
- adibire al trasporto, spedizione, carico e scarico delle merci, lavori di allestimento, impianti e derivazioni di servizi tecni-

ci e pulizia, persone o ditte non autorizzate dall'Assoflora;

- colorare le pareti e il pavimento delle aree espositive; dipingere scritte o insegne direttamente sui muri e sui materiali di proprietà dell'Assoflora; affiggere sui medesimi chiodi o altri attrezzi, esporre manifesti di carta non montati su appositi pannelli incorniciati;
- effettuare direttamente allacciamenti agli impianti tecnici della Fiera di Lanciano (illuminazione, energia, acqua, scarichi, telefono) senza averne avanzato preventiva richiesta scritta e/o con personale non autorizzato dall'Assoflora e/o omettendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
- impiegare negli allestimenti materiali combustibili o non ignifughi all'origine o non ignifugati a norma delle vigenti disposizioni.

Ai trasgressori di tali divieti l'Assoflora si riserva di:

- 1) chiedere il risarcimento dei danni arrecati direttamente o indirettamente a persone e cose della Fiera di Lanciano e a terzi;
- 2) applicare una penale non inferiore alla quota globale pagata per le aree espositive;
- 3) imporre la chiusura temporanea delle aree senza che l'espositore possa pretendere alcun risarcimento;
- 4) far sgomberare le aree e cederle a terzi senza riconoscere alcun rimborso delle somme versate e senza che l'espositore possa avanzare reclami per danni eventualmente subiti.

12) AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Per quanto concerne la vendita o l'eventuale offerta gratuita di degustazione di generi alimentari e prodotti gastronomici, fermo restando che l'ente non assume responsabilità alcuna, i responsabili degli stand dovranno preventivamente munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla legge. Restano a carico degli espositori tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla legge.

13) INGRESSI - BIGLIETTI TESSERE

Per accedere al quartiere fieristico devono essere esibiti, al personale di controllo, la tessera personale o il permesso provvisorio o ogni altro titolo di accesso stabilito e rilasciato dall'Assoflora.

14) SERVIZI TECNICI

a) L'Assoflora nei limiti degli impianti a sua disposizione, dietro pagamento e secondo le tariffe e le norme per la prenotazione, per l'uso e il funzionamento che verranno comunicate tempestivamente, provvede alla fornitura dell'energia elettrica in base alle richieste avanzate dal partecipante sugli appositi moduli di iscrizione, da pervenire entro dieci giorni prima dell'apertura. La richiesta è a tutti gli effetti impegnativa per l'espositore;

b) Le richieste presentate dopo tale termine verranno soddisfatte solo **"se possibile e per quanto in tempo"**;

c) Per tali forniture l'Assoflora si limita ad erogare le suddette prestazioni; le garanzie e i rischi ad essa conferiti dai rispettivi Enti fornitori;

d) Per quanto riguarda gli impianti elettrici, da eseguirsi nell'ambito delle aree assegnate (posa in opera di lampade normali, riflettori, insegne luminose, tubi a gas, relative condutture, trasformatori, servomotori, sfasatori, rifasatori, svattatori, rivettatori, motori, prese, ecc) l'espositore è tenuto a installare, a propria cura e spese, tutte le apparecchiature prescritte dalle norme di legge ed altre per la salvaguardia della sicurezza di persone o cose.

e) Qualora nell'area assegnata al partecipante non esistessero i servizi tecnici richiesti, potranno essere eseguite, sempre che non lo vietino particolari ragioni di carattere tecnico, derivazioni dalle linee normali da parte del personale dipendente dall'Assoflora restando a carico del partecipante le relative spese;

f) Il pagamento dei servizi forniti dall'Assoflora dovrà essere effettuato dal partecipante all'atto della richiesta ed in ogni caso prima dell'uscita dei materiali dal quartiere.

g) Eventuali abusi nella fruizione dei servizi tecnici alle condizioni di cui ai primi tre punti autorizzano l'Assoflora a sospendere la fornitura dei servizi stessi, salvo sempre il diritto alla riscossione di quanto dovuto per la fornitura stessa e ad attribuire esclusivamente al partecipante la responsabilità civile e penale per i danni eventualmente causati a persone, a cose della Fiera di Lanciano o a terzi.

15) MACCHINARI IN AZIONE

- Le macchine non possono essere messe in funzione se non a seguito dell'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge e da tutte le norme dettate dall'Assoflora al riguardo, previa autorizzazione scritta dalla stessa e sempre che ciò non arrechi pericolo o molestia.
- Gli espositori devono assicurare le proprie macchine contro gli infortuni e la responsabilità civile; mettere in opera tutti gli accorgimenti, i dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all'attenuazione dei rumori, alla eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas o liquidi.
- Gli espositori di apparecchi a pressione in azione, in conformità alla legge per la sorveglianza degli stessi, non li possono far funzionare senza che vengano effettuati su di essi, con

buon esito, le verifiche e il collaudo all'uopo fissati, che devono risultare da regolare certificato rilasciato dall'ufficio competente.

- Gli espositori stessi sono tenuti a richiedere direttamente la verifica e il documento. Nei casi di disturbo, di inconvenienti di carattere tecnico, di pericolo o di infortunio, è in facoltà dell'Assoflora annullare l'autorizzazione già data.

16) CARICO E SCARICO MATERIALI - CIRCOLAZIONE VEICOLI

- Per le operazioni di carico e di scarico di materiali all'interno della Fiera, gli espositori possono avvalersi di mezzi di loro proprietà e di personale dipendente. In tal caso, gli espositori sono responsabili per le operazioni eseguite e devono rispondere per eventuali danni arrecati alla Fiera di Lanciano o a terzi e sollevare l'Assoflora da ogni responsabilità al riguardo.
- Per i materiali e per i campioni in genere depositati nel quartiere fieristico, l'Assoflora non assume alcuna responsabilità, né rilascia ricevuta.
- L'ingresso dei mezzi di trasporto all'interno del quartiere fieristico all'apertura, durante e a chiusura della manifestazione, viene regolato con apposite disposizioni emanate all'uopo dall'Assoflora.

17) PUBBLICITA'

- Ogni forma di propaganda e di pubblicità sulle pubblicazioni dell'Assoflora all'interno del quartiere fieristico, all'esterno, nelle strade e spazi adiacenti, è regolata esclusivamente dall'Assoflora.
- La pubblicità, unicamente per la propria ditta o per quelle indicate nella domanda di partecipazione, può essere svolta dal partecipante solamente nell'ambito della propria area, salvo divieti previsti dall'art.11.
- L'espositore può effettuare, previa approvazione e sotto il controllo dell'Assoflora installazioni pubblicitarie ed altre forme di pubblicità a particolari tariffe.
- Particolari necessità tecniche, esigenze di servizio o altro potranno far spostare oppure eliminare installazioni pubblicitarie o altre forme di pubblicità: in ogni caso nessun diritto di rivalsa è riconosciuto al partecipante.
- Nelle distribuzioni di opuscoli, stampati, volantini, ecc. è vietato l'uso di disegni, titoli, scritte o grafici comunque in concorrenza con i diritti dell'Assoflora che rivendica come proprietà esclusiva i suoi distintivi, le denominazioni delle manifestazioni da essa organizzate, comprese tutte le modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni, sigle e marchi.

18) CATALOGO UFFICIALE

- L'Assoflora provvede, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'espositore, alla stampa e alla diffusione dei Cataloghi Ufficiali, comprendenti tutte le indicazioni relative alle adesioni pervenute ed accettate sino a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Per ottenere l'inserzione l'espositore deve compilare l'apposito modulo e farlo pervenire all'Assoflora entro il termine predetto.
- L'Assoflora declina ogni responsabilità relativa alla data di pubblicazione del Catalogo, alle errate compilazioni da parte dell'espositore, agli errori tipografici o di impaginazione.
- Su autorizzazione dell'Assoflora e previa accordi, gli espositori possono aggiungere altre indicazioni di carattere tecnico pubblicitario, dietro pagamento stabilito esclusivamente dall'Assoflora.

19) DANNI - ASSICURAZIONI - VIGILANZA - FURTI

- L'espositore è responsabile di tutti i danni causati alle persone, alle cose della Fiera di Lanciano e a terzi, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici ed idrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze.
- L'espositore provvederà ad assicurarsi contro ogni rischio e responsabilità varie. L'Assoflora resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di sinistro. A Tutela delle previdenze offerte dalle assicurazioni in parola, l'espositore dovrà, in caso di danni, presentare una denuncia scritta all'Assoflora e alla società autorizzata e, in caso di furto, anche all'autorità di Pubblica Sicurezza.
- L'Assoflora non assume alcuna responsabilità per danni o atti vandalici causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati. In conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da furti, incendi, fulmini, esplosioni, tempeste, irruzioni di acqua, pioggia, attentati, sabotaggi, scioperi o altre cause.
- L'Assoflora provvede ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna ma declina ogni responsabilità a riguardo. Al partecipante è fatto obbligo durante le ore di apertura di vigilare direttamente oppure con il personale dipendente, le proprie aree e i prodotti nelle stesse esposti.

20) SGOMBERO AREE - USCITA MATERIALI - RICONSEGNE - RECUPERO CREDITI

- Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione, compresi quelli in padiglioni privati e di ogni altro materiale può aver inizio solo dopo la chiusura della manifestazione, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'Assoflora e deve essere completato entro le

date che saranno fissate; trascorse le quali, l'Assoflora potrà trasportare altrove quanto di pertinenza del partecipante, naturalmente a spese dello stesso, con facoltà per l'Assoflora di abbattere porte e serrature, e di esercitare il diritto di ritenzione su quanto esistente a garanzia del risarcimento dei danni e spese conseguenti.

- E' fatto obbligo all'espositore di riconsegnare le aree nello stato in cui le ha ricevute, a suo carico restano l'esecuzione dei lavori di ripristino e la constatazione dello stato di riconsegna.

21) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Nel caso in cui la manifestazione per motivi imprevisi o per una ragione di qualsiasi natura, non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intendono automaticamente annullate e gli importi versati - deduzione fatta delle spese sostenute e degli impegni assunti - saranno ripartiti fra gli espositori "pro quota".
- Nei casi di variazioni della data, della durata e degli orari di apertura e nel caso in cui la manifestazione, una volta aperta, dovesse venir sospesa a causa di eventi imprevisi, l'Assoflora non è tenuta a restituire le quote di partecipazione incassate. Nei casi di cui sopra, resta escluso che gli espositori, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro l'Assoflora a qualsiasi titolo o causa.
- L'Assoflora si riserva di emanare norme e disposizioni complementari che di volta in volta venissero giudicate necessarie a meglio regolare la manifestazione, anche in deroga al presente Regolamento Generale.
- Tali norme verranno portate a conoscenza degli espositori a mezzo di lettere circolari e di notiziari, esse avranno valore equipollente a quelle del presente Regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.
- La inosservanza o la violazione delle clausole di questo Regolamento e delle norme e disposizioni successivamente emanate, dà luogo alla decadenza della conferma di partecipazione e alla chiusura immediata, temporanea o definitiva, delle aree, senza alcun rimborso delle quote pagate e senza alcun indennizzo, salvo penali da stabilire e responsabilità relative a carico del partecipante.
- L'Assoflora ha il diritto di espellere immediatamente dal proprio quartiere, chiunque violasse le disposizioni del presente Regolamento e tutte le norme successivamente emanate e di perseguire lo stesso nei modi e nei termini di legge.
- Reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione della manifestazione e il relativo svolgimento saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto a mezzo di lettera raccomandata indirizzata all'Assoflora entro il giorno di chiusura della manifestazione. Le decisioni che l'Assoflora prenderà in merito saranno definitive e inappellabili.
- **Sono validi solo gli impegni assunti dal legale rappresentante dell'Assoflora o dai suoi delegati, da avvenire per atto scritto.**

L'Assoflora ha il diritto di espellere immediatamente dal proprio quartiere, chiunque violasse le disposizioni del presente Regolamento e tutte le norme successivamente emanate e di perseguire lo stesso nei modi e nei termini di legge.

22) RECLAMI E FORO

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo: Assoflora - Via Nazionale, 38 - 65012 - Villanova di Cepagatti (PE). Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Vasto.

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

La Ditta sottoscritta dichiara di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento Generale del Florviva, ed espressamente si approvano per iscritto, ai sensi degli art.1341 e 1342 C.C., le clausole del Regolamento Generale di cui agli articoli: Art.3) Modalità di partecipazione ed oggetto della domanda di partecipazione; Art.4) Accettazione della domanda di partecipazione; Art.5) Rigetto della domanda di partecipazione; Art.6) Pagamenti; Art.7) Rinuncia alla partecipazione - Abbandono Aree; Art.10) Igiene - Sicurezza (D.Lgs 626/94) - Antincendio; Art.11) Divieti; Art.12) Autorizzazioni amministrative; Art.18) Catalogo ufficiale; Art.19) Danni - Assicurazioni - Vigilanza - Furti - Atti vandalici; Art.20) Sgombero Aree - Uscita Materiali - Riconsegna - Recupero crediti; Art.21) Disposizione di carattere generale.

Data _____

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE